

ORIGINALE

P.U. 247-1/2023 Liquidazione controllata



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA

Sezione Terza Civile
Delle Procedure Concorsuali ed Individuali

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

Presidente
Giudice relatore
Giudice

riunito in camera di consiglio
esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata sopra emarginato promosso
da

CONCLUSIONI

Per quanto sin qui premesso, il sig.

ut supra rappresentato, difeso e domiciliato

CHIEDE

che l'Ill.mo Tribunale adito voglia, previo ogni incombente di rito e ogni provvedimento opportuno, dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato, nei termini proposti dal ricorrente e validati dall'O.C.C. nominato, dichiarando esecutivo il piano, procedendo alla nomina del liquidatore e ordinando pertanto la sospensione/interruzione di tutte le procedure esecutive e cautelari nei confronti del ricorrente, ivi comprese eventuali cessioni del quinto dello stipendio.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 19.10.2023 ha chiesto, ai sensi dell'art. 268, comma 1, CCII, l'apertura della procedura di liquidazione controllata, allegando di versare in una situazione di sovraindebitamento, originata *"principalmente dal mancato successo delle diverse attività imprenditoriali nell'ambito ristorazione, della telefonia e parrucchiere gestite in provincia di Milano tramite la propria ditta individuale tra gli anni 2013 e 2017"*; Ditta che risultava cessata e cancellata dalla Camera di Commercio dal 19.09.2022.

Al ricorso è stata allegata la relazione redatta dal Gestore della Crisi, Avv. il quale ha esposto la propria valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda ed ha illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore ed ha concluso attestando *"la veridicità, la fattibilità e la convenienza del piano, e/o l'opportunità dell'esdebitazione ex art. 282 CCIF"*.

La competenza

Sussiste la competenza del Tribunale di Monza, ai sensi dell'art. 27, comma 2, richiamato dall'art. 65 del CCII, poiché il ricorrente risiede nel Comune di _____ ricompreso nel circondario di questo Tribunale.

La documentazione necessaria a pena di inammissibilità.

Il procedimento per l'apertura della liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2 CCII, è soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario, in particolare alla disciplina prevista per la liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità.

Nel determinare il contenuto della clausola di compatibilità deve farsi applicazione dei principi generali stabiliti dal Codice, tra i quali il dovere di buona fede e correttezza, richiamato all'art. 4, che impone al debitore di illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente, fornendo tutte le informazioni necessarie e appropriate rispetto allo strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza prescelto.

Si ritiene che nel dovere di correttezza rientri anche il dovere di cooperare con gli organi della procedura, affinché questa raggiunga i propri scopi, ossia liquidare il patrimonio del debitore (art. 2 comma *m-bis*) con attenzione anche al tema della ragionevole durata della stessa (art. 5 comma 4).

L'individuazione del corredo documentale minimo si determina, dunque, non solo in relazione alla necessità per il Tribunale di verificare i presupposti di cui all'art. 268 e 269 CCII, ossia il ricorrere del sovraindebitamento e l'esclusione dell'operatività delle altre procedure di risoluzione della crisi e dell'insolvenza, oltre che per il vaglio di esaustività e ragionevolezza della relazione del Gestore della Crisi, previsto dall'art. 269, comma 2; CCII, bensì anche tenendo presente la portata di questo obbligo di trasparenza e cooperazione.

L'obbligo di trasparenza e cooperazione si declina dunque anche nei confronti degli organi della procedura nominandi, considerata la necessità di offrire il supporto documentale utile alla adozione dei provvedimenti iniziali del G.D. ex art. 268 comma 4 e all'esecuzione delle attività preliminari del liquidatore ex art. 272.

Nel caso di specie il ricorrente ha depositato solo parte della documentazione, avendo omesso di produrre gli estratti conto degli ultimi 3 anni relativi al conto corrente sul quale è accreditato lo stipendio, l'indicazione di eventuali beni mobili di pregio, preziosi, cassette di sicurezza e/o altri oggetti di valore pignorabile, le buste paga degli anni precedenti al 2023, una valutazione aggiornata della vettura con un preventivo delle spese necessarie a svincolarla dal fermo amministrativo cui è sottoposta, documentazione tutta che dovrà essere acquisita a cura del nominando liquidatore.

L'assenza di preclusioni all'esame nel merito della domanda di liquidazione.

Il debitore è stato piccolo imprenditore individuale fino al settembre 2022 (cfr. attestazione dell'Agenzia delle Entrate di cessazione dell'attività a far tempo dal in data, doc. 21), svolgente attività di ristorazione, telefonia, parrucchiere; tuttavia dalla visura Camerale acquista d'ufficio, l'impresa individuale risulta ancora iscritta alla Camera di Commercio ed attiva.

Sarà pertanto onere del ricorrente provvedere alla formale cancellazione.

risulta assunto dal 03/08/2022 come dipendente commesso a tempo pieno e indeterminato della per la quale svolge mansioni di commesso di negozio. percependo un reddito mensile medio netto di circa € 2.200 (già comprensivi di tredicesima e quattordicesima mensilità) oltre all'assegno unico di € 680,00 mensili per i 3 figli minori.

È pertanto esclusa, come attestato dal Gestore della Crisi (cfr. pg. 6), l'applicabilità del diverso istituto della liquidazione giudiziale ovvero della liquidazione coatta amministrativa o di altre procedure liquidatorie previste dalla legge per il caso di crisi o insolvenza, sicché ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c) e 268 c. 1 CCII il ricorrente è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio.

Il nucleo familiare è composto oltreché dal ricorrente, dal coniuge (disoccupata) e da tre figli minorenni.

Dall'esame del fascicolo telematico relativo al procedimento unitario, inoltre, non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al Titolo IV del CCII.

I presupposti per l'apertura della procedura: il sovraindebitamento.

Ricorre, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII un effettivo stato di sovraindebitamento che troverebbe la causa in precedenti attività imprenditoriali.

A fronte dell'attivo così indicato:

- a. Reddito da lavoro subordinato pari a € 2.200,00 mensili, comprensivi di tredicesima e quattordicesima mensilità (da cui va detratta la spesa mensile per il mantenimento).
- b. Assegno Unico per i figli pari a € 680,00 mensili.
- c. Autoveicolo sottoposta a fermo amministrativo, targata , immatricolata nel 2014, valore che dovrà essere determinato attraverso
- d. Conto corrente con un saldo al 30/06/2023 pari ad € 3.615,22, importo che dovrà essere appreso alla procedura a cura del nominando liquidatore

L'esposizione debitoria come verificato dal Gestore della crisi, risulta pari ad € 329.677,70, e precisamente

CREDITORE	IMPORTO	Garanzie Grado di Privilegio
	206.427,16	
	251,00	
	80.519,79	
	1.370,59	
	296,21	
	8.366,58	
	1.107,00	
	27.604,00	
	170,73	
	487,86	
	1.276,00	
TOTALE DEBITI	329.677,70	

a cui vanno aggiunte le spese in prededuzione della presente procedura che il ricorrente ha indicato in € 10.888,16, come id seguito riportato

SPESE PER LA PROCEDURADA SOVRAINDEBITAMENTO SIGNOR	
	€. 6.100,00
	€. 4.788,16
TOTALE	€. 10.888,16

Al cui ammontare va ulteriormente aggiunto il compenso del nominando Liquidatore.

Va inoltre considerato il fabbisogno personale mensile.

Le spese correnti di sostentamento sono state autocertificate da _____ per l'intero nucleo familiare in circa € 2.480,00 mensili.

Sulla base della documentazione prodotta, emerge pertanto la situazione di sovra-indebitamento del ricorrente, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII, poiché il debitore con le sue sostanze non riesce a fare fronte agli ingenti debiti di cui è gravato e quindi a soddisfare regolarmente, integralmente e tempestivamente le proprie obbligazioni.

Occorre considerare che il Codice all'art. 2 lett. c) CCII impone di includere nel sovraindebitamento *"ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie"*, per cui a tutti coloro che, per qualsiasi ragione, non viene accordato il beneficio dell'immediata esdebitazione, deve essere consentito di accedere al procedimento liquidatorio, che proprio per questo ora, per la sua apertura non richiede più una preventiva valutazione della genesi dell'indebitamento, e dunque della meritevolezza del debitore, ben potendo, questi, decidere di richiedere la liquidazione di tutti i suoi beni a prescindere dalla finalità dell'esdebitazione e, quindi, anche solo per evitare lo stillicidio di singole iniziative esecutive dei creditori ed accedere, invece, ad una definizione concorsuale della propria condizione di sovraindebitamento.

Si è peraltro ritenuto che, al pari della liquidazione giudiziale, sia ammissibile l'apertura della liquidazione controllata anche senza beni o redditi futuri, anche ad istanza del debitore stesso, dovendosi riconoscere un interesse pubblico all'apertura del concorso e un altrettanto interesse privato del debitore a pervenire, una volta decorso del termine di legge (triennale), al beneficio dell'esdebitazione.

Piano di liquidazione

A fronte della su descritta situazione, il ricorrente propone un piano di liquidazione che prevede il versamento alla procedura di € 400,00 mensili per tre anni, oltre al controvalore della vettura da determinare. La somma da destinare al mantenimento deve essere determinata dal giudice delegato, tenuto conto che quanto destinato alla procedura non può comunque essere inferiore al quinto pignorabile

*

Alla luce di quanto precede, sussistono tutti i presupposti richiesti dagli artt. 268 e 269 CCII per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente per la durata di tre anni come richiesto dal debitore considerato che il reddito futuro unitamente all'attivo presente consente di pagare le spese della procedura e offrire una minima soddisfazione ai creditori.

Compete al Giudice delegato (arg. ex artt. 270 e 146 CCII), la determinazione della quota di reddito esclusa dalla presente liquidazione, il quale provvederà come da separato decreto.

Si deve ordinare al datore di lavoro ai sensi dell'art. 270 comma 2 lett. e) di corrispondere (*"consegnare"*) sul conto corrente che il liquidatore aprirà e comunicherà, le somme

eventualmente eccedenti quelle necessarie al mantenimento, iniziando dalla mensilità corrispondente alla pubblicazione della presente sentenza e pedissequo decreto, rimanendo il residuo dovuto al debitore con autorizzazione a mantenere aperto il conto ed autorizzazione del liquidatore di accesso per verificarne l'andamento.

Può essere omesso l'ordine previsto dall'art. 270, comma 2, lett. c), poiché trattasi di domanda proposta dallo stesso debitore ed i documenti oggetto del comando sono già stati depositati.

Effetto automatico dell'apertura della procedura è poi il divieto di inizio o prosecuzione delle esecuzioni individuali o cautelari, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCII.

*

P.Q.M.

Il Tribunale, visto l'art. 270 CCII,

1) **dichiara** aperta la procedura di liquidazione controllata di

e **dichiara** altresì la presente procedura principale ai sensi dell'art. 26 comma 4 CCII (art. 3 regolamento UE 2015/848);

2) **nomina** Giudice Delegato per la procedura

3) **nomina** liquidatore con studio in

4) **assegna** ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201, CCII;

5) **ordina** al debitore ed a qualunque terzo ne sia in possesso senza valido titolo di consegnare al liquidatore nominato tutti i beni facenti parte del patrimonio in liquidazione

6) **dà atto**, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 CCII, che nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

7) **dispone** che il liquidatore:

- pubblichi la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Monza o del Ministero della Giustizia, con modalità idonee a salvaguardare la privacy per i dati sensibili anche patrimoniali e reddituali dei soggetti non direttamente coinvolti;

- trascriva la presente sentenza presso gli Uffici territorialmente competenti in relazione ai beni offerti in liquidazione;

- proceda, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, all'aggiornamento dell'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 272, comma 1, CCII;

- proceda al deposito della documentazione mancante nel ricorso ed all'apprensione del denaro giacente nel conto corrente come meglio indicato in parte motiva;

- proceda, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione, alla redazione dell'inventario di tutti i beni soggetti alla liquidazione in conformità al disposto dell'art. 268 comma 4 e alla predisposizione del programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione ai sensi dell'art. 272, comma 2, CCII;
- predisponga, scaduti i termini per la proposizione delle domande ex art. 270, comma 2, lett. d) CCII, la formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273, comma 1, CCII;
- informi immediatamente il Giudice Delegato delle eventuali iniziative giudiziali recuperatorie, restitutorie o revocatorie da intraprendere nonché delle modifiche della situazione economica e reddituale del debitore e di ogni circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione urgente della presente sentenza a parte debitrice, nonché all'OCC e al Liquidatore nominato.

Così deciso in Monza nella camera di consiglio del giorno 22/11/2023

Il Giudice estensore

Il Presidente

